



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 31/07/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 25 luglio 2014, n. 221

PSR 2007-2013 - Misura 227 Azione 1 "Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive" e Azione 3 "Valorizzazione turistico - ricreativa dei boschi". Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" Azione 1 "Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale regionale" Proponente: Bramato Oronzo. Valutazione di Incidenza. ID 4647.

L'anno 2014 addì 25 del mese di luglio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

La DIRIGENTE DELL'UFFICIO
"Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S."

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 dei D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTA la D.G.R. 2250/2010;

VISTA la D.G.R. 2464/2010;

VISTO il Piano di gestione approvato con D.G.R. n. 1401 del 08/06/2010 - BURP n. 107 del 22/06/2010 e successivamente modificata dalla D.G.R. n. 1871 del 06/08/2010 - B.U.R.P. n. 143 del 07/09/2010

VISTE le controdeduzioni trasmesse dal proponente con note depositate al protocollo del Servizio Ecologia in data 12/02 e 18/02/2014 rispettivamente acquisite al prot. n. A00_089/12/03/ 2014/2524 e al prot. n. A00_089/12/03/2014/2527;

VISTA la nota del Servizio Foreste - Sezione provinciale di Lecce - n. 4337 del 18/02/2014 trasmessa a mezzo PEC in data 22/02/2014 e acquisita al prot. A00089/14/03/2014/2649, dal tecnico incaricato Dott. Andrea Antonio Panico;

VISTA la nota del Comune di Tricase prot. n. 8902 del 06/06/2014 acquisita al prot. n. A00089/17/07/2014/6717

PREMESSO che:

Il Sig. Bramato Oronzo, in qualità di proprietario del bosco ricompreso all'interno del SIC "Bosco Macchia di Ponente" nel Comune di Tricase, con nota acquisita al prot. n. A00_089/17/06/ 2013/5882, chiedeva "(...) l'avvio del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale relativamente al Progetto di ripristino e recupero ambientale del sito "Bosco - Macchia di Ponente" Area SIC cod. 1T9150010 localizzato in agro di Tricase via vicinale Macchia di Ponente, distinti in Catasto Terreni al Fg. 1 P.11e 244 - 245 - 246 di ha 2.91.33" nell'ambito del PSR 2007-2013 - Misura 227 Azione 1 "Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive" e Azione 3 "Valorizzazione turistico - ricreativa dei boschi". Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" Azione 1 "Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale regionale";

l'Ufficio scrivente, con nota prot. n. A00_089/05/07/2013/6576, rilevando che la documentazione progettuale pervenuta non era conforme con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 2464/2010 a riguardo degli interventi previsti nella Misura 227 Azione 3, ravvisava l'improcedibilità dell'istanza in oggetto ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della L. 241/90 e s.m.i. comunicandola ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90;

a seguito della dichiarata improcedibilità dell'istanza presentata con nota acquisita al prot. n. A00089/17/06/2013/5882, veniva presentata una nuova istanza, conforme alla normativa vigente, riferita agli interventi presentati con la predetta nota nell'ambito della Misura 227 Azione 1 "Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive" e Azione 3 "Valorizzazione turistico - ricreativa dei boschi, che veniva acquisita al prot. n. A00_089/17/09/2013/8680;

con Determinazione dirigenziale n. 240 del 27/09/2013, pubblicata sul BURP n. 136 del 17 ottobre 2013 e trasmessa con nota prot. n. A00_089/21/10/2013/9817, l'Ufficio scrivente, rilevando che gli interventi prospettati nella documentazione presentata fossero stati individuati come criticità dal vigente Piano di gestione del SIC "Bosco - Macchia di Ponente" e ritenendo che potessero sussistere incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato, richiedeva l'attivazione della procedura di valutazione appropriata;

con istanza depositata in data 4/12/2013 acquisita al prot. A00_089/10/12/2013/11541 il Sig. Bramato Oronzo trasmetteva la seguente documentazione: 1) documento di "Valutazione di incidenza ambientale per un progetto di ripristino e recupero del Sito SIC cod. IT91500010 "Bosco Macchia di Ponente" - Valutazione appropriata; 2) Tav. 1 (Inquadramento territoriale), Tav. 2 (Ambiti, Figure e Vincoli del PPTR), Tav. 3 (Carta dell'Uso del suolo) e Tav. 4 (Carta delle Unità Ecosistemiche - Habitat). Gli

elaborati relativi alla Valutazione di incidenza appropriata trasmessi con la predetta nota erano riferiti non solo agli interventi previsti nell'ambito della Misura 227 Azioni 1 "Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive" e Azione 3 "Valorizzazione turistico - ricreativa dei boschi" ma anche a quelli previsti nell'ambito della Misura 3.2.3 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" Azione 1 "Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale regionale";

l'Ufficio scrivente, con nota prot. n. A00_089/03 /02/ 2014/1111 sulla scorta delle motivazioni ivi riportate, e che qui si intendono qui integralmente richiamate, comunicava, ai sensi dell' art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che avrebbe provveduto ad adottare formale provvedimento di rigetto della citata istanza, rammentando al proponente la facoltà di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

il proponente con nota dell'11/02/2014, acquisita al prot. n. A00_089/12/03/2014/2524, e con nota del 17/02/2013, acquisita al prot. n. A00_089/12/03/2014/2527, presentava le proprie controdeduzioni ai motivi ostativi rappresentati dall'Ufficio scrivente con la predetta nota prot. n. A00_089/03/02/2014/1111; a seguito dell'analisi delle controdeduzioni, questo Ufficio ha chiesto, con nota prot. n. A00_089/11/04/2014/3637 e ai fini della conclusione del procedimento, alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, al Comune di Tricase e al Servizio Assetto del Territorio, per quanto di propria competenza, di fornire ogni evidenza relativa al manufatto per consentire l'eventuale applicazione del predetto art. 15 del Regolamento e per verificare la coerenza dell'intervento rispetto a quanto previsto dall'art. 62 delle N.T.A. del PPTR atteso quanto dichiarato circa la condizione del manufatto "(...) non censito ufficialmente come bene storico culturale dalle istituzioni delegate";

il Comune di Tricase, con nota prot. n. 8902 del 06/06/2014 acquisita al prot. n. A00_089/17/07/2014/6717, riscontrava la nota dello scrivente di cui al punto precedente comunicando che "con sopralluogo del 12/05/2014 questo Ufficio ha verificato la esistenza e consistenza del manufatto come riportato in progetto. Si allega la relativa documentazione fotografica".

PREMESSO altresì che

ai sensi dell'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo; con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, delegava le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD n. 22 dell'1.08.2011 alla Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi, le controdeduzioni acquisite al prot. n. A00_089/12/03/2014/2524 - 2527 e la nota del Comune di Tricase acquisita al prot. n. A00_089/17/07/2014/6717, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla predetta documentazione distinguendole in base alle diverse proposte progettuali presentate nell'ambito delle Misure in oggetto

Descrizione degli interventi

Per ciò che concerne gli interventi prospettati nell'ambito della Misura 227 Azione 1 si rappresenta

quanto segue:

1. gli interventi previsti nell'ambito di detta Misura consistono nello sfoltimento selettivo dei nuclei specie *Smilax aspera* L. e *Viburnum tinus* L. presenti nel sottobosco. Relativamente a queste due specie, secondo quanto affermato, "(...) i valori degli indici di abbondanza/dominanza e associabilità sono stati stimati con valori di 5.5 e 4.5, cioè molto più alti di quelli riscontrati in tutte le altre località note". Questa situazione sarebbe si sarebbe creata "(...) in considerazione del fatto che fino a pochi anni fa all'interno del bosco venivano allevati i cinghiali che hanno in parte modificato l'assetto vegetazionale mediante selezione pabulare, nutrendosi preferibilmente di alcune specie a scapito di altre. Tale azione ha portato ad una crescita abnorme di alcune essenze meno appetite che sono divenute a tratti eccessive, mentre l'eliminazione delle ghiande da parte dei cinghiali ha impedito il rinnovamento del leccio". Per questi motivi si propone un intervento di diradamento di queste due essenze "(...) proposto in maniera selettiva e su piccole aree al solo scopo di favorire lo sviluppo delle plantule di leccio e di altre specie tipiche del sottobosco di lecceto". Nello stesso elaborato si sottolinea, inoltre, che "(...) in alcuni casi si assiste ad un'elevata densità di esemplari arborei di leccio (*Quercus ilex*) che crescono molto "sfilati" e in competizione fra loro per la luce. Anche in questo caso un taglio selettivo potrebbe favorire gli esemplari più idonei eliminando quelli senza futuro." Infine, viene sottolineata la presenza di "(...) alcuni casi di alberi fortemente compromessi sotto il profilo fitosanitario e dal punto di vista statico". "A tal proposito va considerato il rischio derivante dal libero accesso al bosco sancito nell'art. 2 del regolamento e pertanto la caduta degli esemplari in questione può rappresentare motivo di rischio per eventuali visitatori e per i proprietari".

2. con riferimento alle predette operazioni, si sottolinea che l'elaborato acquisito al prot. n. 2524 del 12/03/2014 non forniva alcuna indicazione di tipo quantitativo né in termini di superficie né in termini di intensità del diradamento limitandosi a dare generiche indicazioni di tipo qualitativo (piccole aree, taglio selettivo);

3. tali dati venivano, in parte, forniti con la successiva documentazione integrativa acquisita al prot. n. 2527 del 12/03/2014, trasmessa dal proponente e contenente copia della "Relazione tecnica e studio dendrometrico", inviata anche al Servizio Foreste -Sezione provinciale di Lecce, da cui emerge, secondo i piedilista di cavallettamento in essa riportati, che le piante da abbattere nell'area di intervento consistono in nove esemplari di pino (non si specificava la specie) aventi diametri variabili tra 30 e 70 cm di diametro "(...) poiché tutti pericolosi per persone o cose" e cinque esemplari di leccio aventi diametri variabili tra 10 e 65 cm di diametro. Tali interventi, si afferma, "(...) sono rivolti ad una regolazione della densità del popolamento e ad ottenere una graduale trasformazione della composizione vegetazionale con l'eliminazione della componente alloctona e l'introduzione di latifoglie autoctone (...)" e che "I tagli consisteranno quindi nell'asportazione delle piante identificate e riportate nel piedilista di cavallettamento, con una quantità di legname ritraibile complessiva pari a circa 1.960,00 ql, oltre a quegli elementi arborei morti in piedi, atterrati e completamente secchi, che con la loro presenza possono essere fonte di pullulazione di insetti xilofagi e funghi". Questi dati erano successivamente integrati dalla comunicazione effettuata dal Dott. Agr. Andrea Antonio Panico, in qualità di progettista, che trasmetteva in data 22/02/2014 a mezzo PEC la nota del Servizio Foreste Sezione provinciale di Lecce prot. n. A00_089/18/02/2014/4337 che veniva acquisita al prot. n. A00089/14/03/2014/2649. In tale nota si evidenziava che l'entità del prelievo, valutata considerando l'area basimetrica totale, variava dal 2,49% (nella lecceta) al 18,87% (nella pineta con sporadica presenza di leccio);

Con riferimento, invece, agli interventi prospettati nell'ambito della Misura 227 Azione 3, relativamente ai quali l'Ufficio scrivente con la predetta nota n. 1111/2014 aveva evidenziato che "non vengono forniti elementi circa la regolamentazione degli afflussi turistici, utili a definire il carico antropico sul bosco e l'eventuale disturbo sulla fauna" e che "si evidenzia l'estrema limitatezza della superficie boscata costituente il SIC che amplifica i rischi derivanti da una fruizione, che dal progetto non appare

regolamentata, né chiara nelle forme di gestione”, nelle controdeduzioni si osservava quanto segue:

1. l'ubicazione delle aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione del SIC “(...) è prevista in aree aperte, rappresentate da ampie superfici prive di copertura arborea-arbustiva (= radure), poste all'ingresso dell'area SIC e, pertanto, non comporta assolutamente l'eliminazione dei alberi e/o arbusti, né la minima alterazione della struttura boschivo della lecceta”. A tale riguardo si osserva che tale area è individuata nella cartografia realizzata su ortofoto e allegata alle controdeduzioni. Nella relazione a firma dell'Arch. Fernando Zocco, acquisita al n. 2524 del 12/03/2014, si affermava che l'area oggetto di intervento nell'ambito dell'Azione 3 è estesa “(...) appena 1.000 metri quadrati”;

2. nelle integrazioni trasmesse successivamente e acquisite al n. 2527 del 12/03/2014, si affermava che “(...) il calendario delle attività dove si prevede una fruizione con visite tematiche del bosco tutti i giorni della settimana compresa la domenica, con visita da programmare e concordare con la proprietà. Le visite di fruizione avranno soprattutto finalità didattiche e saranno patrocinate da istituti scolastici, Associazioni ambientaliste e sportive, Ente Gestore del “Parco Otranto Santa Maria di leuca e Bosco di Tricase”, Cooperativa Ulisside (ex Gestore del CEA di Andrano e del CEA di Otranto “Terre di Enea”). Per ogni visita guidata o evento di fruizione il carico turistico dell'area vedrà una frequenza massima del bosco pari a circa due scolaresche per volta e, comunque, un numero non superiore a 30 visitatori per ogni attività svolta, dettagliabile nelle seguenti tipologie: sportiva, didattica e turistico - ricreativa. Gli stessi utenti saranno comunque limitati a fruire della sola parte del bosco sistemata a parco, ovvero quello con la presenza del bosco con viali e rotonde, dei giochi, del percorso salute e della struttura recuperata per attività didattiche, culturali e ricreative che interessa solo un terzo della superficie complessiva del bosco di proprietà del Sig. Bramato, avente un'estensione pari a 2.91.33 ettari. La porzione più interna della lecceto, posta ad est del manufatto rurale da restaurare non sarà interessata da alcuna attività tra quelle descritte in precedenza e potrà pienamente conservare le sue caratteristiche ecologico - funzionali”.

Infine, per quanto concerne gli interventi previsti nell'ambito della Misura 323 Azione 1, nella nota assunta al prot. n. A00089/12/03/2014/2524 si ribadisce che essi consistono, “(...) sul recupero dei viali preesistenti e recupero dell'antichissimo fabbricato preesistente che occupano insieme una minima parte della superficie complessiva di 2.91.33 ha del bosco di proprietà” specificando le seguenti destinazioni d'uso del fabbricato a seguito delle azioni di recupero:

- ambiente destinato a sala per centro visita, accoglienza per eventi museali, didattici e come spazio espositivo;
- ambienti destinati a servizi;
- ambiente destinato a foresteria;
- spazio esterno su copertura praticabile dell'immobile attrezzato per uso ludico ricreative;
- spazio esterno attrezzato area sud e area nord delimitate da muretto a secco e coperto con pergole in legno da utilizzare per attività ricreative stagionali

Il programma di fruizione di tale struttura museo prevede visite guidate con tematiche legate alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio, alla salvaguardia del patrimonio storico - culturale ed ambientale, ad attività ludico - didattiche, eventi socio culturali e scientifici, con una intensità di frequenza analoga a quella del bosco con un massimo di due scolaresche per volta ed un numero massimo di 30 visitatori per ogni attività svolta.

Inoltre, in risposta a quanto rilevato da questo Ufficio nella predetta nota n. 1111/2014 secondo il quale “non emerge l'interesse storico culturale del fabbricato per il quale si propone l'intervento di riqualificazione ai fini dell'applicazione dell'art. 15 del Regolamento allegato al Piano gestione del SIC, il proponente con la nota acquisita al prot. n. A00_089/12/03/2014/2524, trasmetteva la relazione a firma dell'Arch. Zocco nella quale si dichiarava che “(...) dalla particolare conformazione geometrica “organica” del sistema dei viali riscontrati nel sito, dalla tipologia costruttiva e dall'uso dei materiali impiegati (tufi di diverse dimensioni regolarmente squadrate a mano con “mannaro e piccone”) si può affermare con

assoluta convinzione che detta infrastruttura, risalente probabilmente alla seconda metà dell'ottocento, può essere considerata come Bene Culturale e Bene paesaggistico ai sensi del Capo I, art. 10 comma d; e Capo II art. 136 lettera d) del Codice dei Beni Culturali Dlgs n. 42/2004. La presenza di detto "Bene culturale e paesaggistico" risulta del tutto sconosciuto ai cittadini e alle istituzioni in quanto ricadente in un sito di proprietà privata dove l'accesso risulta limitato dalla presenza di un muro di recinzione alto tre metri e da portoni in ferro lucchettati".

Rispetto invece a quanto rilevato dall'Ufficio scrivente circa le modalità di realizzazione degli interventi di recupero del manufatto che "(...) non sono affatto precisate e, tanto meno, viene fornita alcuna quantificazione in merito all'entità del materiale di risulta e dei movimenti di terra poiché essa è genericamente descritta come "non significativa", nelle controdeduzioni si afferma che la ristrutturazione "(...) sarà effettuata in perfetta sintonia con quanto stabilito dall'art. 15 del Regolamento di Gestione del SIC Macchia di Ponente che nel suo interno richiama il Regolamento Regionale n. 24/2005 come dettagliato nella Relazione Tecnica TAV. 4" e "(...) pertanto intervenendo su manufatti strutturali - infrastrutturali di antica manifattura con tecniche tradizionali, tutti i materiali rivenienti dall'attività di cantiere così come avveniva in passato saranno utilizzati in nello stesso cantiere (...)" "In particolare con la tecnica del cuci scuci, per il ripristino di muratura in pietra informe e conci di tufo squadrate a mano, tutto il materiale viene totalmente reimpiegato per il ripristino della muratura stessa. Il materiale riveniente dai piccoli scavi previsti nel cantiere sarà riutilizzato per riempimento sottofondazioni, la colmataura delle aiuole e la risagomatura dei viali tutti già preesistenti".

Con riferimento ancora alle caratteristiche del manufatto edilizio "(...) rilevato allo stato di rudere e costruito con murature in pietrame informe e conci di tufo squadrate a mano di antica manifattura, si evidenzia che, considerata la sua conformazione tipo - morfologica caratterizzata da linee curve che in planimetria determinano una figura geometrica ovoidale, tale fabbricato costituisce nel suo genere un esempio unico (unicum), infatti nella letteratura dell'architettura rurale non si ritrova niente di analogo. Qualche analogia la possiamo ipotizzare solo nella conformazione delle aree di pertinenza del fabbricato che, sempre di forma ovoidale e delimitate da muretti in pietra realizzati a secco, sono paragonabili ai cosiddetti jazzi. Tale caratteristica peculiare ne giustifica l'intervento di recupero restauro pur essendo lo stesso non censito ufficialmente come bene storico culturale dalle istituzioni delegate".

Si affermava, in conclusione, che il progetto "(...) ha superato la valutazione relativa al settore urbanistico del Comune di Tricase con esito positivo per il rilascio del Permesso di Costruire (vedi comunicazione allegata); la valutazione positiva della Commissione Locale per il paesaggio che ha subordinato verbalmente il rilascio dell'autorizzazione Paesaggistica al VINCA; la valutazione positiva alla autorizzazione al taglio boschivo da parte del Servizio Foreste sezione provincia di Lecce che ha subordinato anche esso verbalmente il rilascio della medesima autorizzazione alla VINCA".

Infine, con riferimento alla "copia comunicazione dell'U.T. del Comune di Tricase relativa al Permesso di Costruire", citata nelle controdeduzioni e allegata alla nota assunta al prot. n. A00_089/12/03/2014/2527, questo Ufficio sottolinea che in tale comunicazione (rif. nota prot. n. 7695 del 30/04/2013 del Settore Assetto del Territorio) si rendeva noto che la Pratica edilizia n. 74/2013 connessa al rilascio del "Permesso di costruire relativa ai lavori di ripristino e recupero del Sito "Bosco Macchia di Ponente Area SIC sito in Tricase" era stata valutata positivamente subordinando il rilascio del Permesso di Costruire all'acquisizione di: a) autorizzazione paesaggistica, b) Valutazione di incidenza Ambientale per l'intero complesso delle attività da quello dell'esecuzione dei lavori in progetto a quello per la gestione e conduzione del sito, c) parere Vincolo faunistico, d) parere A.S.L.

Descrizione del sito di intervento

A tale riguardo si rinvia alle descrizioni del sito di intervento riportate tanto nella Determinazione dirigenziale n. n. 240 del 27/09/2013 quanto nella successiva nota prot. n. A00_089/03/02/2014/1111.

considerato che:

- le tipologie d'intervento proposte e precedentemente descritte sono distinte tra loro e afferiscono a

differenti procedimenti amministrativi. Pertanto tali tipologie di intervento sono state valutate singolarmente in rapporto alle possibili incidenze significative sulle esigenze di tutela del SIC "Bosco macchia di Ponente"

- gli interventi previsti nell'ambito della Misura 227 Azioni 1 e 3, secondo le modalità prospettate nelle integrazioni documentali successivamente presentate, così come richiamate in narrativa, sono tali da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;
- non sono state fornite sufficienti informazioni circa la mitigazione dei possibili impatti relativi all'intervento di recupero e al successivo utilizzo del manufatto che, anche da quanto si evince dalla documentazione trasmessa dal Comune di Tricase con nota prot. n. 8902 del 06/06/2014 acquisita al prot. n. A00_089/17/07/2014/6717, appare completamente allo stato di rudere, considerata l'assenza delle attestazioni relative alla legittimità e alla coerenza di tale intervento con i vigenti strumenti pianificatori richieste dall'Ufficio scrivente con nota prot. n. A00_089/03/02/ 2014/1111;
- la Provincia di Lecce e il Comune di Tricase, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, e sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, si rileva che, per gli interventi prospettati nell'ambito della Misura 227 Azioni 1 e 3, pur non essendo tali interventi direttamente connessi con la gestione e conservazione del SIC "Bosco Macchia di Ponente" (cod. 1T9150010), non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato a patto che si che si pongano in essere le seguenti prescrizioni:

1. tutti gli interventi previsti sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo;
2. il diradamento dovrà essere limitato agli esemplari individuati e all'intensità stimata così come riportato nella documentazione integrativa pervenuta precedentemente richiamata;
3. il taglio della vegetazione arbustiva, con esclusivo riferimento agli esemplari appartenenti alle specie *Smilax aspera* L. e *Viburnum tinus* L., dovrà essere circoscritto alle aree in cui sia accertata la presenza di incipiente rinnovazione di leccio che risulti aduggiata dalle predette specie;
4. devono essere tutelati gli alberi di dimensioni e struttura sufficiente a rappresentare potenziali siti di nidificazione (rapaci diurni e notturni, picidi, passeriformi forestali legati ad habitat maturi) e alimentazione così come gli alberi deperienti e morti in piedi che assolvono la funzione di supporto all'avifauna ed alla fauna di piccoli mammiferi;
5. è fatto esplicito divieto alla rimozione di alberi con cavità;
6. devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Il taglio di grossi rami è consentito solo in presenza di gravi fitopatie o danni accertati dal Servizio Foreste;
7. è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti;
8. non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi;
9. al fine di preservare le fasce ecotonali si prescrive l'assoluto rispetto delle specie arbustive costituenti il margine del bosco (orli e mantelli);
10. rilascio dell'edera sui tronchi, ove presente, in quanto rappresenta zona di rifugio e nidificazione di molte specie anche di interesse comunitario;
11. l'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco;
12. le piste forestali che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e chiuse alla circolazione ordinaria;

13. i residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal Servizio Foreste. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;

14. in fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per limitare al minimo indispensabile gli interventi di taglio degli esemplari erbacei ed arbustivi presenti lungo il sentiero e le aree di sosta;

15. gli arredi, le piazzole e sentieri, devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal R.R. 23/2007;

16. i cestini porta rifiuti dovranno essere svuotati con frequenza giornaliera;

17. la gestione dei percorsi deve essere tale da evitare il disturbo della fauna selvatica caratteristica dell'area in cui le strutture saranno collocate. A tal fine sarà necessario informare, preventivamente all'utilizzo, i fruitori dei sentieri e dar loro un decalogo riportante le norme comportamentali da osservare quali: evitare schiamazzi, divieto di arrecare disturbo alla fauna presente nell'area parco e nelle zone limitrofe, non dare da mangiare agli eventuali animali selvatici presenti, non prelevare specie animali e vegetali, non abbandonare rifiuti;

18. si concorda con quanto affermato nella documentazione integrativa circa le modalità di fruizione del bosco, che dovrà essere limitato alla sola parte del bosco sistemata a parco, ovvero quella con la presenza del bosco con viali e rotonde, e per ogni visita guidata o evento di fruizione il carico turistico dell'area dovrà avere una frequenza massima del bosco pari a circa due scolaresche per volta e, comunque, un numero non superiore a 30 visitatori per ogni attività svolta, dettagliabile nelle seguenti tipologie: sportiva, didattica e turistico - ricreativa;

mentre, per quanto riguarda l'intervento di recupero del manufatto, presentato nell'ambito della Misura 323 Azione 1, si esprime parere negativa atteso che l'intervento non è direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC "Bosco Macchia di Ponente" e che sia nella valutazione di incidenza appropriata e sia nelle successive integrazioni documentali trasmesse non è stato fornito alcun elemento utile al superamento dei motivi ostativi illustrati dall'Ufficio scrivente nella predetta nota n. 1111/2014

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e

dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole per il progetto presentato nell'ambito della Misura 227 Azione 1 "Sostegno agli investimenti non produttivi - foreste" e Azione 3 "Valorizzazione turistico - ricreativa dei boschi", a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, e di esprimere parere sfavorevole per il progetto presentato nell'ambito della Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" Azione 1. "Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale regionale" per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, ai soggetto proponente: Sig. Oronzo Bramato;
- di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Tricase, al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, al responsabile della misura 227 del Servizio Foreste, al responsabile della Misura 323, alla Provincia di Lecce e al Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Lecce);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto
